

Allegato "B"
atto notar C. Petraglia
del 1.02.2023
Raccolta N.15247

**STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"ASSOCIAZIONE OPERA NICOLA VERNIERI APS - ETS"**

ART.1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - DURATA

E' costituita in memoria di NICOLA VERNIERI, nato ad Albanella il 20 aprile 1893 e morto in Roma il 15 maggio 1965, Poeta e Drammaturgo, ai sensi degli artt.35 e seguenti del D.Lgs. 3.7.2017 n.117 ("Codice del Terzo Settore" anche d'ora innanzi "CTS") una associazione di promozione sociale **denominata "ASSOCIAZIONE OPERA NICOLA VERNIERI APS - ETS"**.

L'Associazione è apartitica ed apolitica e senza scopo di lucro. Suggello dell'Associazione è lo stemma comunale di Albanella inserito in una forma di libro aperto con la scritta "Ubicumque Poesis".

Essa ha **durata fino al 31 dicembre 2100** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

Lo statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART.2 - SEDE

La sede dell'Associazione è in **Comune di ALBANELLA (SA) presso la Casa Comunale.**

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Il mutamento di indirizzo nel medesimo Comune di Albanella non comporta modifica dello statuto.

ART.3 - PRINCIPI E FINALITA'

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare:

- cura l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- cura l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'Associazione informa il proprio impegno a finalità, scopi ed obbiettivi di rinnovamento civile, di utilità sociale e culturale, nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della cultura, della solidarietà, della fratellanza e della uguaglianza tra i popoli e le persone, nonché nel rispetto dei valori e dei principi della nostra Carta Costituzionale e delle Leggi del nostro Ordinamento Giuridico.

ART.4 - OGGETTO - ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati, delle seguenti attività di interesse generale:

- 1) divulgare in Italia e nel mondo, con iniziative di alto valore artistico, culturale e sociale, il nome e l'opera del Poeta Nicola Vernieri curando, in particolare, l'organizzazione del Premio Letterario Nazionale Nicola Vernieri;
- 2) far conoscere e promuovere in tutti gli strati della popolazione l'amore e la passione per la cultura, la Poesia e la letteratura, intesa non solo come una delle più alte forme dell'espressione artistica umana ma anche e soprattutto come il segno più autentico e vero attraverso cui un degno figlio traduce nel tempo e per sempre l'amore per la propria terra natia e coltivandone la Memoria illustra e nobilita le sue più profonde ed antiche radici;
- 3) gestire e valorizzare la Biblioteca comunale "Nicola Vernieri";
- 4) promuovere, con riferimento all'opera ed ai suggerimenti del Poeta, iniziative per la tutela e la valorizzazione di Albanella e dei territori circostanti, allo scopo di sensibilizzare la popolazione ed in particolare le giovani generazioni al rispetto della tradizione culturale e alla tutela dei beni artistici, storici e paesaggistici che ne sono testimonianza;
- 5) gestire e valorizzare il "Museo delle Terre d'Italia";
- 6) redigere una serie di suggerimenti pratici di carattere estetico, architettonico e urbanistico tesi a favorire uno sviluppo armonico del territorio nel rispetto del patrimonio culturale esistente;
- 7) promuovere la storia, la cultura, le tradizioni locali e la solidarietà sociale con attività di formazione e valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche del territorio;
- 8) organizzare in via complementare viaggi e soggiorni turistici per i soci compatibili con le finalità dell'Associazione.

Al fine di raccogliere elementi utili per la programmazione della propria attività, l'Associazione potrà promuovere incontri con gli Enti locali, con le organizzazioni sindacali politiche e religiose, con le organizzazioni ed Enti senza

scopo di lucro operanti nel territorio, nonché intrattenere relazioni con altri organismi senza scopo di lucro di rilievo a rappresentatività nazionale dell'associazionismo.

ART.5 - ASSOCIATI - VOLONTARI - LAVORATORI DIPENDENTI

L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli Enti Associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, quinto comma, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, moralmente degni di farne parte, ne condividano la finalità e siano mossi da uno spirito di solidarietà, proponendo la Domanda di Ammissione al Consiglio Direttivo.

Possono inoltre essere ammessi con la qualifica di soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che, pur non partecipando direttamente all'attività associativa, intendano sostenere l'associazione per il raggiungimento dei suoi scopi. L'assunzione della qualità di Associato consegue all'accoglimento della Domanda di Ammissione proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento.

Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

In ogni caso di respingimento della Domanda ovvero di mancata deliberazione del Consiglio entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui sopra, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

I minorenni, ma di età superiore agli anni quattordici, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, ma senza diritto di voto in assemblea e di elettorato attivo e passivo.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto gli Associati maggiorenni che siano in possesso della tessera associativa da almeno tre mesi.

Sono eleggibili alle cariche associative gli Associati maggiorenni, che risultino Associati ininterrottamente negli ultimi sei mesi.

La qualità di Associato non è trasmissibile.

Gli associati sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; gli Associati possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con un contributo in danaro.

La quota associativa ed il contributo a carico degli Associati non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.

La quota associativa deve essere versata, al più tardi, entro trenta giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% per cento del numero degli Associati di Promozione Sociale che siano membri dell'Associazione.

L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.

Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di socio onorario a cittadini benemeriti esentandoli dal versamento della quota annuale.

ART.6 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati hanno diritto a:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti da esso derivanti;
- b) eleggere le cariche associative ed esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente articolo;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea degli Associati nei termini previsti dal presente Statuto;
- d) formulare proposte agli Organi Dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti dal presente Statuto;
- e) usufruire dei servizi offerti dall'Associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

ART.7 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI

I doveri degli Associati sono:

- a) osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli Organi Associativi;

- b) essere in regola con il versamento delle quote associative e dei contributi;
- c) non compiere atti che possano in qualsiasi maniera danneggiare gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- d) tenere, all'interno dei locali dell'Associazione e nei rapporti con gli altri, un comportamento leale, civile, corretto, educato e animato da spirito di solidarietà e rispettoso delle norme di comportamento deliberate dagli Organi dell'associazione.

ART.8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di Associato si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;
- d) per morte;
- e) per estinzione dell'associato/persona giuridica;
- f) per dimissioni.

Perdono la qualità di Associati per morosità coloro che, entro il termine e nei limiti stabiliti dall'assemblea, non abbiano provveduto al pagamento della quota associativa.

Perdono la qualità di Associati per decadenza coloro che risulteranno condannati in via definitiva per reato non colposo e stiano scontando una pena detentiva.

Perdono la qualità di Associati per esclusione coloro che, con il loro comportamento gravemente inadempiente nei confronti del presente Statuto, rendano incompatibile il mantenimento del rapporto associativo, ovvero per gravi motivi siano ritenuti indegni di far parte dell'Associazione stessa.

In ogni caso la perdita della qualità di Associato per morosità, decadenza o esclusione devono essere deliberati dall'Assemblea degli Associati, dietro proposta del Consiglio Direttivo e sentito il parere del Collegio di Proviviri.

La perdita della qualità di Associato non esonera dall'obbligo di versamento dei contributi associativi per l'anno in corso e dal soddisfare qualsiasi obbligazione pecuniaria pendente nei confronti dell'Associazione.

Contro la delibera che stabilisce la perdita della qualità di Associato potrà essere proposto ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Gli Associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né vantare alcun diritto al suo patrimonio.

ART.9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Gli organi eventuali dell'Associazione sono:

- d) il Vice-Presidente;
- e) il Tesoriere;

- f) il Segretario;
- f) l'Organo di Controllo;
- h) il Collegio dei Probiviri;
- i) il Comitato Scientifico

ART.10 - GRATUITA' DELLE CARICHE ELETTIVE

Qualsiasi carica elettiva, fatta eccezione per l'Organo di Controllo con componenti non appartenenti all'Associazione, viene ricoperta gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

I dipendenti dell'Associazione non possono ricoprire alcuna carica elettiva.

ART.11 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea degli Associati si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo al precedente esercizio e per l'elezione alle cariche sociali in scadenza.

Si riunisce altresì, ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati maggiorenni, appartenenti all'Associazione da almeno tre mesi e, comunque, ogni qual volta sia necessario per gli altri adempimenti di sua esclusiva competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative.

Delle riunioni dell'assemblea deve essere redatto, a cura del segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, un verbale da trascrivere nell'apposito libro.

Le riunioni dell'assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un giorno.

ART.12 - CONVOCAZIONE - PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO

L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente con avviso da affiggere nella sede sociale e mail o raccomandata, anche a mano, da recapitare agli associati.

Il Consiglio Direttivo può liberamente avvalersi anche di altri mezzi di comunicazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione e dovrà essere diffuso e/o comunicato almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la riunione stessa. Partecipano all'assemblea tutti gli Associati da almeno tre mesi, con diritto di voto e che siano in regola con il versamento delle quota associative.

Sarà regolarmente costituita l'assemblea, anche non convocata, qualora siano presenti tutti gli Associati e siano intervenuti tutti gli Amministratori e l'Organo di Controllo.

Ogni Associato può farsi rappresentare nell'assemblea con

delega scritta, purchè il rappresentante non sia Amministratore o dipendente dell'Associazione; ogni Associato può rappresentare al massimo due Associati.

La regolarità delle deleghe viene accertata dal Presidente dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, l'assemblea eleggerà il proprio Presidente, preferibilmente fra i membri del Consiglio Direttivo presenti.

Il segretario dell'Associazione svolgerà le funzioni di segretario dell'assemblea per la verbalizzazione, a meno che il verbale non venga redatto da un notaio designato dal Presidente.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese nella forma che il Presidente reputerà di volta in volta più opportuna e dovranno constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, nel quale dovranno essere riassunte, su richiesta degli intervenuti, le loro dichiarazioni.

Il verbale dovrà essere steso o comunque trascritto nell'apposito Libro dell'Associazione.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di Presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari,
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante.

ART.13 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

I compiti demandati all'assemblea dagli Associati sono:

- a) approvare il Bilancio Consuntivo chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e quello preventivo;
- b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
- c) determinare l'ammontare delle quote associative e stabilire il termine ultimo per il loro versamento;
- d) approvare le linee programmatiche dell'Associazione;
- e) approvare le modifiche dello Statuto;
- f) procedere all'elezione delle cariche sociali di propria spettanza;
- g) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione dagli Organi Associativi.

ART.14 - MODALITA' DI VOTO

Tutte le deliberazioni dell'assemblea vengono approvate con la maggioranza dei voti degli Associati presenti o rappresentati, fermo restando l'impossibilità di ricorrere a modalità decisionali extra-assembleari; a parità di voti la proposta si intende respinta.

Possono votare in assemblea tutti gli Associati maggiorenni facenti parte dell'Associazione da almeno tre mesi.

L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone.

Le modifiche al presente Statuto dovranno essere deliberate dalla maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresentino almeno il 66,66% (sessantasei virgola sessantasei per cento) di tutti gli Associati aventi diritto al voto; per lo scioglimento dell'Associazione si rinvia al successivo articolo 24.

Ai sensi dell'art.21, primo comma, del codice civile, gli amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

ART.15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, scelti fra gli Associati maggiorenni e con anzianità di appartenenza di almeno tre mesi. Spetta all'assemblea degli Associati determinarne il numero prima di procedere alle elezioni.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo all'ultimo esercizio della carica ed i suoi membri sono rieleggibili.

Decade dalla carica il componente il Consiglio Direttivo che risulti assente non giustificato a tre riunioni consecutive.

Competono al Consiglio Direttivo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, compete al Consiglio Direttivo:

- a) convocare l'assemblea a norma del presente Statuto;

- b) formulare le proposte da presentare all'assemblea, comprese quelle inerenti le modifiche statutarie nonché quelle relative allo scioglimento dell'Associazione;
- c) predisporre i Bilanci Consuntivo e Preventivo, nonché le relative relazioni accompagnatorie;
- d) eseguire i deliberati dell'assemblea degli Associati;
- e) richiedere gli affidamenti bancari, ovvero altre forme di finanziamento, come mutui e prestiti obbligazionari;
- f) deliberare in materia di gestione patrimoniale e sulle attività funzionali agli scopi sociali;
- g) deliberare la stipula di contratti, convenzioni e accordi per il perseguimento degli obbiettivi dell'Associazione;
- h) organizzare e controllare la struttura operativa dell'Associazione, disciplinarne la composizione ed il funzionamento, assumere il personale dipendente, ovvero instaurare rapporti di lavoro autonomo nelle forme più opportune;
- i) promuovere e gestire iniziative pubbliche, manifestazioni di propaganda ed altro;
- l) rispettare e garantire il rispetto del presente Statuto;
- m) adottare qualsiasi altro provvedimento necessario alla gestione dell'Associazione;
- n) nominare il Comitato Scientifico.

Il Consiglio Direttivo predispone in genere i piani e programmi di indirizzo necessari alla gestione, redige il bilancio e la relazione attinente, formula i programmi ed approva i regolamenti per il funzionamento dei servizi.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Esecutivo delegando ad esso parte delle proprie attribuzioni in riferimento alla progettazione e programmazione di singole iniziative.

ART.16 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E MODALITA' DI VOTO

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno e ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno una volta ogni quattro mesi.

Possono far parte del Consiglio Direttivo gli appartenenti all'Associazione ininterrottamente da almeno sei mesi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso contenente gli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

L'avviso sarà inviato ai componenti il Consiglio ed all'Organo di Controllo per posta o per posta elettronica agli indirizzi in precedenza comunicati, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, nonché esposto nella sede dell'Associazione.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario e sotto la responsabilità del Presidente, da trascrivere nell'apposito Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse

partecipi più della metà dei suoi componenti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo delibera con voto palese, salvo si tratti di deliberazioni riguardanti singole persone o per l'elezioni di cariche in seno al Consiglio stesso.

Le delibere si intenderanno approvate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

In tal caso è necessario che, in quanto compatibili, siano rispettate le modalità di partecipazione ed i criteri di cui all'art. 12, ultimo comma, lettere a), b), c), d) ed e), di questo statuto.

ART.17 - CARICHE IN SENO AL CONSIGLIO DIRETTIVO

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio, nella sua prima riunione, procederà alla nomina fra i suoi componenti del proprio Presidente, del Vice-Presidente, del segretario e del tesoriere.

Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere affidate anche ad un unico soggetto.

ART.18 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, dà esecuzione alle delibere e può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione stessa.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vice-Presidente e nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dal componente più anziano del Consiglio.

Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare l'Associazione in qualunque grado di giudizio, anche arbitrale, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome dall'Associazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

ART.19 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente.

In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati

anche due Controllori Supplenti.

Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla Revisione Legale e composto da un Controllore unico, quest'ultimo deve essere scelto tra le categorie di soggetti indicate dell'art. 30, quinto comma, seconda e terza parte, CTS.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla Revisione Legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti indicate dell'art. 30, quinto comma, seconda e terza parte, CTS. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di Revisione Legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Non possono essere eletti alla carica di componenti dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono d'ufficio, i soggetti aventi le caratteristiche di cui all'art. 2399 c.c., così come richiamato dall'art. 30, quinto comma, prima parte, CTS.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'organo di Controllo sono rieleggibili.

Qualora la nomina dell'Organo di controllo non sia obbligatoria ex art.30 del CTS i componenti dell'organo di controllo volontariamente nominato non devono necessariamente possedere i requisiti sopra menzionati.

L'Organo di Controllo svolge le attività di vigilanza, di controllo e di monitoraggio così come previsto dall'art. 30, sesto e settimo comma, CTS.

L'organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta

elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

Il Collegio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano di età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione al voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori.

In tal caso è necessario che, in quanto compatibili, siano rispettate le modalità di partecipazione ed i criteri di cui all'art. 12, ultimo comma, lettere a), b), c), d) ed e), di questo statuto.

La funzione di Revisione Legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritta nel Registro dei Revisori Legali.

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art.28 CTS.

ART.20 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, dura in carica in contemporanea al Consiglio Direttivo ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Collegio, nella sua prima riunione, procederà alla nomina fra i suoi componenti del proprio Presidente.

Possono far parte del Collegio dei Probiviri gli appartenenti all'Associazione ininterrottamente da almeno tre anni, che siano di specchiata moralità, serietà e capacità e che abbiano dato dimostrazione di grande attaccamento all'Associazione stessa.

Il Collegio dei Probiviri esercita il suo ufficio di Organo

Arbitrale e di Organo Disciplinare su richiesta degli interessati; in particolar modo sono suoi compiti:

- a) vigilare sulla corretta applicazione dello Statuto da parte degli organi associativi;
- b) deliberare sui ricorsi presentati dagli associati contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea;
- c) deliberare sulle controversie fra gli Associati ed il Consiglio Direttivo e tra i singoli componenti del Consiglio e Consiglio stesso;
- d) dirimere i conflitti di competenza fra i vari organi dell'Associazione.

Decide a maggioranza, senza formalità di procedura.

I verbali delle riunioni del Collegio dei Probiviri saranno trascritti nel Libro appositamente tenuto.

Le decisioni del Collegio sono comunicate agli interessati a cura del suo Presidente.

ART.21 - COMITATO SCIENTIFICO

L'associazione si può dotare di un Comitato Scientifico per il raggiungimento delle finalità istituzionali, assumendo come riferimento i valori e gli ideali dello statuto.

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio direttivo per un tempo non superiore alla durata dello stesso, ed è composto da un massimo di sette membri, scelti tra persone, anche socie, particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio in ogni ambito della cultura e della società.

Il Comitato Scientifico nomina nel proprio seno il Presidente che ne convoca le riunioni. Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, il Presidente del Consiglio Direttivo. Alle riunioni del Comitato Scientifico può partecipare il Presidente del Consiglio Direttivo e possono assistere i Consiglieri.

Il Comitato Scientifico svolge un'attività consultiva e propositiva e collabora con il Consiglio Direttivo nella definizione della programmazione culturale dell'Associazione.

ART.22 - SOSTITUZIONE DEGLI ELETTI

Se durante il mandato uno o più membri del Consiglio Direttivo venga a cessare dalle proprie funzioni per una qualsiasi causa, alla loro sostituzione provvede l'Assemblea degli Associati, appositamente convocata ovvero nel corso della prima adunanza utile. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori decade l'intero Consiglio di Amministrazione; gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per le nuove nomine. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Qualora venga a mancare il Presidente, gli altri amministratori, fermo quanto sopra, provvedono a sostituirlo procedendo con la nomina di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica.

ART.23 - ESERCIZIO FINANZIARIO - ENTRATE

L'Esercizio Finanziario dell'Associazione inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Il consiglio Direttivo predispone il Bilancio Consuntivo che deve essere approvato dall'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Bilancio Consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni Associato.

L'Assemblea può incaricare il Consiglio Direttivo di predisporre entro il 30 novembre di ogni anno un Bilancio Preventivo che sarà comunque privo di valore autorizzativo; anche in questo caso il Bilancio Preventivo dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 31 dicembre.

Il Bilancio Preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni Associato.

L'Associazione non ha fini di lucro e provvede ai suoi scopi con le seguenti entrate:

- a) dalle quote sociali e dai contributi versati annualmente dagli associati;
- b) da contributi, dalle erogazioni e dai lasciti straordinari, in denaro e non, corrisposti dagli Associati, dai terzi, ovvero da Enti o da Associazioni, la cui attività non sia in contrasto con i fini perseguiti dalla Associazione;
- c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali dei beni mobili ed immobili dell'Associazione;
- d) dalle sovvenzioni e dai contributi che l'Associazione può ottenere dallo Stato, dagli Enti pubblici o privati, con o senza vincolo di destinazione speciale;
- e) da eventuali proventi derivanti da attività associative, quali, ad esempio, manifestazioni ed iniziative;
- f) dai proventi di qualsiasi attività economica non prevalente connessa alle finalità statutarie ed eventualmente autorizzata dalle Autorità competenti;
- g) in genere, da qualsiasi risorsa conseguibile compatibilmente alle norme legislative e con il presente Statuto.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento della quota sociale e di quella annuale.

ART.24 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'associazione stessa, il cui valore è non inferiore all'ammontare minimo

legale previsto dall'art. 22, quarto comma, CTS.

Il patrimonio dell'Associazione risulta peraltro costituito dai seguenti beni:

- a) beni mobili, immobili, mobili registrati, acquistati a titolo gratuito o a titolo oneroso;
- b) titoli mobiliari pubblici e privati;
- c) somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate;
- d) riserve formate con gli avanzi di gestione.

L'Associazione può ricevere le donazioni ed accettare, con beneficio d'inventario, lasciti testamenti, anche sotto riserva di destinazione speciale imposta dal donatore o dal testatore; in tal caso il Presidente attua le delibere di accettazione, approvate dal Consiglio Direttivo, e compie i relativi atti giuridici.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

ART.25 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, primo comma, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

ART.26 - NORME GENERALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti leggi dello Stato in materia.

FIRMATO: ADRIANO CAMMARANO - NOTAIO CLAUDIA PETRAGLIA

Certifico io sottoscritta dott.ssa Claudia Petraglia notaio in Capaccio, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Salerno, che la presente copia informatica è conforme all'originale su supporto analogico e munito delle prescritte firme. La presente copia viene rilasciata, ai sensi dell'art.68-ter della Legge 16 febbraio 1913 n.89 nonché dell'art.22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e loro successive modifiche ed integrazioni, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale emessa da "Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority" avente validità sino al 6 ottobre 2023.